



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209)

Art. 1 - OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

- 1) Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici (di seguito per brevità definito anche “Codice” integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), e disciplina le modalità e i criteri per la costituzione e la ripartizione del “Fondo incentivi per le funzioni tecniche” previsto da tale articolo, costituito da risorse finanziarie a valere sui capitoli di spesa previsti per singoli appalti di lavori, servizi e forniture.
- 2) Con il presente regolamento, il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (di seguito per brevità “il Consorzio”) intende dare attuazione alle modalità e ai criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva in ordine alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico di Progetto, agli amministrativi, ai tecnici che svolgono le funzioni di cui al predetto art. 45.
- 3) L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.
- 4) La misura complessiva dell'incentivo è costituita di una somma pari al 2% calcolata sull'importo del lavoro, servizio o fornitura, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi di aggiudicazione.
- 5) L'importo in particolare è destinato:
 - a) Ai soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, per una quota dell'80%.
 - b) Alle finalità di cui al successivo art. 6 per una quota del 20% escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato dalle successive disposizioni.
- 6) L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni componente del proprio personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento, ivi compresi quelli erogati allo stesso titolo da parte di altre pubbliche amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote eccedenti incrementano la quota del fondo per l'innovazione. Gli incentivi di cui al presente comma fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Le somme oggetto di incentivo sono da intendersi al lordo di tutti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio connessi alle erogazioni. Tra gli oneri non saranno compresi quelli relativi a T.F.R. in quanto esclusi dalla base di calcolo di cui all'art. 2120 del codice civile.

Art. 2 - DESTINATARI

La quota dell'80% di cui al precedente art. 1 comma 5 lett. a) è destinata al personale dell'ente che svolgono le attività indicate nell'allegato I. 10 del Codice.



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento i soggetti che svolgono le seguenti attività:

- Responsabile Unico del Progetto (RUP).
- Soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti.
- Collaborazione all'attività del RUP.
- Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali.
- Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
- Redazione del progetto esecutivo.
- Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale.
- Verifica del progetto ai fini della validazione.
- Predisposizione dei documenti di gara.
- Direzione lavori.
- Ufficio direzione lavori (direttori operativi, ispettori di cantiere).
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
- Collaudo tecnico/amministrativo.
- Regolare esecuzione.
- Verifica di conformità.
- Collaudo statico.
- Coordinamento dei flussi informativi.
- I collaboratori dei suddetti soggetti.

Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato o sostituito ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

ART. 3 - GRUPPO DI LAVORO

In relazione alla propria organizzazione il Consorzio individua, con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Può essere destinatario dell'incentivo anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro.

La suddivisione dell'incentivo avviene sulla base del livello di responsabilità professionale e del contributo apportato dal dipendente secondo i coefficienti di cui agli articoli successivi.

Nel caso in cui il dirigente/responsabile competente sia esso stesso destinatario dell'incentivo gli verrà attribuita la percentuale intermedia dell'intervallo inerente l'incarico ricoperto.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs 165/2001. Il dirigente è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

ART. 4 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente regolamento:

- atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
- i lavori di ordinaria manutenzione o in amministrazione diretta con fondi propri, se non diversamente determinato dal Dirigente di settore.



Art. 5 - CENTRALI DI COMMITTENZA

In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure del presente regolamento. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla centrale stessa.

ART. 6 - QUOTA DEL 20 PER CENTO

1. La quota di cui all'art. 1 comma 5 lett. b) è incrementata da:

- La quota parte dell'incentivo eccedente il trattamento economico complessivo annuo lordo del singolo destinatario dell'incentivo.
- La quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente.
- La quota parte di prestazioni affidate a personale esterno dell'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione pianificazione dell'ente all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, nell'ambito dei documenti di programmazione pianificazione dell'ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

ART. 7 INCENTIVO PER LAVORI

La percentuale di incentivo è pari al 2% calcolato sull'importo del lavoro, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi di aggiudicazione.

ART. 8 DISCIPLINA VARIANTI

Le varianti conformi all'art. 120 comma 1 lett. c) del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120 comma 13 del Codice.

Art. 9 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI



LAVORO

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle fasce percentuali indicate, in base alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale %
Responsabile Unico di progetto	3-15
Programmazione della spesa per investimenti	1-5
Collaborazione al RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	2-5
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	0-5
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	0-20
Redazione del progetto esecutivo	0-25
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	0-5
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	0-5
Predisposizione dei documenti di gara	0-5
Direzione Lavori	10-40
Ufficio di direzione lavori (direttore operativo, ispettore di cantiere)	0-20
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0-10
Collaudo tecnico-amministrativo o Regolare esecuzione	0-10
Collaudo statico	0 - 5
Coordinamento dei flussi informativi	0 - 5

La percentuale indicata nella tabella è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività tra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività restanti sono riparametrate di conseguenza.

La percentuale finale di applicazione è definita dal Dirigente di settore in base alle specificità di ogni opera, fatta salva quella destinata al personale dirigenziale di cui all'art.3.

Art. 10 INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE

La percentuale di incentivo è pari al 2% calcolato sull'importo del servizio o fornitura, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi di aggiudicazione.

ART. 11 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE NEL GRUPPO DI LAVORO

I coefficienti per ripartizione dell'incentivo per attività tecniche di servizi e forniture sono attribuiti secondo quanto segue:

Attività tecnica	%
Responsabile unico del progetto	3-15
Programmazione della spesa per investimenti	1-5



Collaborazione all'attività del Rup	2-5
Redazione del progetto	0-25
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	0-5
Predisposizione documenti di gara	0-5
Direzione dell'esecuzione	10-40
Collaudo tecnico amministrativo	0-10
Regolare esecuzione	0-10
Verifica di conformità	0-10

La percentuale indicata nella tabella è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività tra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività restanti sono riparametrate di conseguenza.

La percentuale finale di applicazione è definita dal Dirigente di settore in base alle specificità di ogni opera, fatta salva quella destinata al personale dirigenziale di cui all'art.3.

Art. 12 PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE

L'incentivo è attribuito a ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:

- Del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività assegnata a ciascuno.
- Della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato.
- Della competenza e professionalità dimostrate.
- Della propensione alla risoluzione dei problemi, al fine di assicurare la celerità l'economicità delle varie fasi del procedimento, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui all'art. 15.

In ogni caso il personale delle attività incentivate che violi obblighi posti a loro carico dalla legge o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 13 - ATTIVITÀ ARTICOLATE E SINGOLE

Qualora una attività sia svolta da più figure compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alle medesime attività e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 14 - ASSEGNAZIONI COINCIDENTI DI Più ATTIVITÀ

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.



Art. 15 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

La liquidazione dell'incentivo è effettuata dal dirigente competente, dopo aver accertato e attestato le specifiche attività svolte dal personale, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura.

La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ogni soggetto a seguito della Determina di approvazione del Conto Finale.

Ai fini della liquidazione il dirigente predispone una scheda per ciascun soggetto assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- Il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- La percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- I tempi previsti e i tempi effettivi
- L'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 16 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O REGOLAMENTO

I destinatari delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla normativa o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 17 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del predetto regolamento restano di proprietà piena ed esclusiva del Consorzio.

Art. 18 - APPLICAZIONE

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli affidamenti di lavori, servizi e forniture avviati dal 1 luglio 2023, data di entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Per gli eventuali affidamenti avviati prima di tale data continua ad avere applicazione residuale il precedente regolamento approvato con delibera consortile n. 41 del 21 dicembre 2019.

Per tutto quanto non espressamente previsto da tale regolamento si rimanda al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

L'emanazione di nuove norme, in sostituzione di quelle vigenti richiamate, implicherà la loro immediata applicazione con adeguamento automatico delle presenti disposizioni.

Le R.S.U.

[Handwritten signatures]
A.F.
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Il Consorzio
IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]